

COMUNE DI CONDOVE

Città Metropolitana di Torino

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF (Imposta sul Reddito
delle Persone Fisiche)**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 13 DEL 24.05.2022

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, disciplina l'addizionale comunale all'IRPEF, istituita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, modificato dall'art. 13 comma 16 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 22/12/2011, e modificato da ultimo dalla legge n° 234 del 30 dicembre 2021 - legge di Bilancio 2022 .

Art. 2

SOGGETTO ATTIVO

Il soggetto attivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Comune di Condove, che la applica secondo il presente regolamento e le disposizioni legislative vigenti.

Art. 3

SOGGETTI PASSIVI

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Condove alla data stabilita dalla normativa vigente.

Articolo 4

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998 e, per l'anno 2022, è fissata nella misura progressiva, secondo gli scaglioni di reddito e le aliquote di seguito specificati:

| Scaglioni reddito IRPEF | Aliquota Addizionale |
|--|-----------------------------|
| Esenzione per redditi imponibili inferiori o uguali a 7.500,00 euro. Tale soglia non costituisce franchigia e pertanto per i redditi superiori a tale importo l'addizionale sarà dovuta sull'imponibile complessivo. (art. 5 del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF) | 0 |
| Da 0 a 15.000,00 | 0,30% |
| da 15.000,01 a 28.000 euro | 0,50 % |
| da 28.000,01 a 50.000 euro | 0,77% |
| oltre 50.000,01 euro | 0,80 % |

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007).

3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Articolo 5 ESENZIONI

Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 comma 3-bis, è introdotta la soglia di esenzione per i redditi imponibili complessivi, determinati ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, di importo inferiore o uguale ad € 7.500,00, inteso che al di sopra di detto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile.

Articolo 6 VERSAMENTO

Il versamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1 comma 143 della Legge 27/12/2006 n. 296.

Art. 7 – DECORRENZA

Il presente Regolamento, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006, entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il 1° gennaio dell'anno di competenza.

Articolo 8 RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia.